



Progetto

Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni
del Consiglio nazionale del 18 gennaio 2021¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

*Minoranza (Wasserfallen Christian, Fluri, Giezendanner, Hurter Thomas, Quadri,
Rutz Gregor, Sollberger, Umbricht Pieren, Wobmann)*

Non entrare in materia

I

La legge federale del 19 dicembre 1958³ sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 43

IV. Norme per particolari condizioni stradali e per determinate tratte

Art. 45a Requisiti per gli autoveicoli pesanti sulle strade di transito
nella regione alpina

¹ Gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose o persone possono circolare sulle strade di transito nella regione alpina di cui all'articolo 2 della legge federale del 17 giugno 1994⁴ concernente il transito stradale nella regione alpina soltanto

¹ FF 2021 135

² Sarà pubblicato successivamente nel FF.

³ RS 741.01

⁴ RS 725.14

se sono equipaggiati con i sistemi di assistenza obbligatori per il rilascio dell'approvazione del tipo del veicolo oppure, in caso di veicoli senza approvazione del tipo, per il primo esame del veicolo.

² Dal momento in cui un determinato sistema di assistenza diventa obbligatorio per il rilascio dell'approvazione del tipo, i veicoli di cui al capoverso 1 per i quali tale sistema di assistenza non era obbligatorio al momento dell'approvazione del tipo o del primo esame possono continuare a circolare per cinque anni senza tale sistema di assistenza sulle strade di transito di cui al capoverso 1.

³ Per i trasporti transalpini non transfrontalieri particolarmente importanti per l'economia della Svizzera meridionale o del Cantone del Vallese, nonché per le relative corse con veicoli vuoti, il Consiglio federale può prevedere un termine più lungo.

Minoranza (Schaffner, Borloz, Christ, Fluri, Wasserfallen Christian)

³ *Stralciare*

⁴ Per motivi di sicurezza e dopo aver sentito i Cantoni interessati, il Consiglio federale può estendere ad altre tratte l'obbligo di equipaggiamento secondo i capoversi 1 e 2.

⁵ Per determinati veicoli di cui al capoverso 1 il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di equipaggiamento secondo i capoversi 1 e 2.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.